

57. Decisione sulla ricevibilità della Corte europea dei diritti dell'uomo del 16 dicembre 2008 nel caso *Ada Rossi e altri c. Italia* *pubblicità vittorie*

La cittadina italiana Eluana Englaro era incorsa nel gennaio 1992, all'età di vent'anni, in un grave incidente stradale, in conseguenza del quale aveva riportato un trauma cranico, la frattura di una vertebra e lo stato di coma, poi evolutosi in uno stato vegetativo con tetraplegia spastica e perdita di ogni facoltà psichica superiore. Il padre della ragazza, nominato tutore nel dicembre 1996, aveva avviato nel gennaio 1999 un procedimento giudiziario per ottenere l'autorizzazione a interrompere l'alimentazione e l'idratazione artificiale della figlia, sulla scorta delle idee che ella avrebbe espresso prima dell'incidente in tema di vita e dignità. L'autorizzazione era stata negata nel 1999 e nel 2003, rispettivamente in primo e in secondo grado, dalla Corte d'Appello di Milano. Nell'aprile 2005 la Corte di cassazione aveva confermato la decisione per mancanza di prova circa la volontà espressa dalla Englaro in vita. Senonché, decidendo su un nuovo ricorso nell'ottobre 2007 la Corte aveva annullato con rinvio la sentenza d'appello, sulla considerazione che l'autorità giudiziaria avrebbe potuto autorizzare l'interruzione dell'alimentazione ove vi fosse uno stato vegetativo permanente e la prova che, se fosse stata nel possesso di tutte le sue facoltà, l'interessata si sarebbe opposta al trattamento medico. Su questa base la Corte d'Appello di Milano aveva concesso l'autorizzazione il 25 giugno 2008, definendo irreversibile lo stato vegetativo e chiare, concordanti e convincenti le prove della volontà espressa dalla Englaro prima dell'incidente. Il Parlamento italiano aveva allora sollevato il conflitto tra poteri dello Stato innanzi alla Corte Costituzionale, la quale nell'ottobre 2008 aveva rigettato il ricorso ritenendo che le autorità giudiziarie non avessero invaso le prerogative del Parlamento, né esercitato una funzione di produzione normativa. La sentenza della Corte d'Appello di Milano era stata impugnata dal pubblico ministero, ma la Corte di cassazione l'11 novembre 2008 aveva dichiarato il ricorso irricevibile per difetto di legittimazione del ricorrente, e la decisione era passata in giudicato. Sei cittadini italiani, tra cui tutori, psicologi e avvocati di persone in stato vegetativo, e sette associazioni sempre italiane, tra cui alcune di orientamento cattolico, altre composte da parenti, amici e medici di persone gravemente disabili e un'associazione per la tutela dei diritti umani, avevano così deciso di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano lamentando, in particolare, la violazione degli artt. 2, 3 e 6 della Convenzione in relazione al possibile pregiudizio derivante dalla sentenza italiana e alla mancanza di equità del procedimento interno, nonché la violazione degli artt. 5, 6 e 7 della Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina<sup>4</sup> e dell'art. 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili<sup>5</sup>.

Nella decisione del 16 dicembre 2008, la Corte ha dichiarato i ricorsi irricevibili escludendo che i ricorrenti fossero « vittime » dirette o potenziali delle violazioni denunciate. Per le stesse ragioni è stata dichiarata infondata anche la denuncia di presunta assenza di equità nel procedimento giudiziario nazionale.

<sup>4</sup> In <<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Htm/164.htm>>.  
<sup>5</sup> In <<http://emiskp.echr.coe.int/kp197/search.asp?ric=53185/08;53483/08;55516/08;55519/08;56010/08;56278/08;58420/08;58424/08>>. Per il testo della Convenzione v. <<http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=59>>.

La Corte ha in primo luogo analizzato la *legittimità ad agire rivendicata* dalle persone fisiche ricorrenti, le quali hanno sostenuto che la sentenza italiana avrebbe determinato una « discriminazione gravissima dei soggetti gravemente disabili », e dalle associazioni, le quali si sono invece dichiarate « espressione superiore di un interesse collettivo fondamentale delle persone in stato vegetativo » (§ B). Per giudicare tali pretese fondate o meno, la Corte ha ritenuto necessario verificare se i ricorrenti si potessero qualificare come « vittime di una violazione della Convenzione ai sensi dell'art. 34 » (§ C). A questo proposito la Corte ha richiamato quanto già stabilito dalla sentenza del 6 settembre 1978 nel caso *Klass e altri c. Germania*<sup>6</sup>, ovvero che « tale disposizione "esige che il ricorrente si ritenga effettivamente leso per la violazione allegata » ma non riconosce ai singoli una sorta di *actio popularis* per l'interpretazione della Convenzione; non autorizza a lamentarsi *in abstracto* da una legge solo perché gli sembra contraria alla Convenzione...; bensì essa deve essere stata applicata a suo danno ». In questa direzione, è stato poi aggiunto che la Convenzione non prevedrebbe la possibilità di ricorrere in via preventiva per possibili violazioni (salvo casi assolutamente eccezionali), in quanto, come affermato anche dalla Commissione europea, « dai termini "vittima" e "violazione", così come dalla filosofia alla base dell'obbligo dell'esaurimento preventivo dei mezzi di ricorso interni previsto dall'art. 26, discende la constatazione che... gli organi incaricati, ai sensi dell'art. 19, di assicurare il rispetto degli impegni risultanti per gli Stati dalla Convenzione, non possono esaminare e, come nel caso di specie, accettare una violazione *non a posteriori*, quando essa ha già avuto luogo ».

Ciò premesso, la Corte ha sostenuto che i ricorrenti « non possono essere considerati vittime dirette delle violazioni allegate », in quanto « non hanno alcun legame diretto con Eluana Englaro... non hanno vincoli familiari con la donna... non presorgono o sostengono un ricorso da lei introdotto... ed Eluana Englaro o suo padre non sono membri delle associazioni ricorrenti ». Inoltre, « la procedura interna non coinvolge direttamente i ricorrenti », e ciò in quanto « la decisione della Corte d'Appello di Milano è un atto giudiziario che per sua natura riguarda solo le parti costituite in giudizio e i fatti costituenti oggetto di questo » (§ C).

La Corte ha poi verificato se i ricorrenti potessero essere considerati « vittime potenziali », in ragione dell'esito di un procedimento interno relativo a un terzo (§ C1). Quanto alle persone fisiche ricorrenti, i giudici hanno richiamato le ipotesi nelle quali in passato la Corte ha ammesso la nozione di vittima potenziale, ovvero « quando il ricorrente non è stato in grado di dimostrare che la normativa contestata era stata effettivamente applicata al suo caso, a causa del carattere segreto delle misure che tale legge autorizzava », come era avvenuto nel caso *Klass e altri c. Germania*<sup>7</sup>, oppure « quando una legge proibiva di pratiche omosessuali era applicabile ad una certa categoria della popolazione a cui il ricorrente apparteneva », come nella sentenza *Dudgeon c. Regno Unito*<sup>8</sup>, o ancora « quando l'esecuzione di misure di allontanamento coattivo di stranieri, già decise ma non ancora eseguite, ha esposto gli interessati a subire nei Paesi di destinazione trattamenti contrari all'art. 3 », come nella sentenza *Soering c. Regno Unito*<sup>9</sup>, « o

<sup>6</sup> In <<http://emiskp.echr.coe.int/kp197/search.asp?ric=5029/71>>.  
<sup>7</sup> *Ibid.*  
<sup>8</sup> In <<http://emiskp.echr.coe.int/kp197/search.asp?ric=7325/76>>.  
<sup>9</sup> In <<http://emiskp.echr.coe.int/kp197/search.asp?ric=14038/88>>.

na violano il diritto al rispetto della vita familiare», come nella sentenza *Beljoudi c. Francia*<sup>10</sup>. La Corte ha citato altresì la sentenza *Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda*<sup>11</sup>, in occasione della quale essa aveva ricompreso nel novero di tali ipotesi anche « quando una decisione giurisdizionale che impediva alle società ricorrenti, ai loro impiegati e agenti, di fornire talune informazioni alle donne in stato di gravidanza, era stata giudicata suscettibile di riguardare indirettamente due ricorrenti, non appartenenti a tali associazioni... che si erano unite al ricorso spontaneamente » (§ C.1).

Alla luce di tali considerazioni, la Corte è perciò giunta ad esprimere il principio di diritto in base al quale « affinché un ricorrente possa ritenersi vittima, deve produrre in giudizio delle prove ragionevoli e convincenti circa la probabilità che si configuri una violazione relativamente a ciò che lo riguarda personalmente », non essendo a tal fine sufficienti « semplici sospetti o congetture ». In riferimento al caso di specie, tale onere era soddisfatto, in quanto le autorità giudiziarie nazionali avevano adottato decisioni « con riguardo a circostanze molto specifiche », e « relative a una terza persona ». Deducendo a contrario, la Corte ha perciò affermato che se le corti interne « fossero state chiamate a pronunciarsi sulla questione del mantenimento del trattamento medico dei ricorrenti, avrebbero dovuto necessariamente considerare sia la volontà dei malati espressa tramite i loro tutori, i quali hanno invece espressamente preso posizione in difesa del diritto a vivere dei loro congiunti, sia i pareri dei medici specialisti ». Secondo la Corte, quindi, le persone fisiche ricorrenti nel caso di specie « non possono ritenersi vittime di un'omissione da parte del loro Stato nella protezione dei loro diritti garantiti dagli articoli 12 e 13 della Convenzione » e quindi « le doglianze sono incompatibili ratione personae con le disposizioni della Convenzione e devono essere rigettate ai sensi dell'art. 35 §§ 3 e 4 della Convenzione » (§ C.1).

Quanto invece alle persone giuridiche ricorrenti, la Corte ha avuto modo di affermare che, secondo la sua giurisprudenza costante, lo status di « vittima » spetterebbe ad esse, ma non ai loro membri, qualora « siano direttamente coinvolte dalle misure oggetto della controversia » (§ C.2). Solo in un caso (*Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna*<sup>12</sup>), tuttavia, sarebbe stato accordato il riconoscimento di tale status sia all'associazione che ad alcuni dei suoi membri, ma in quanto « l'associazione era stata creata per difendere i loro interessi in sede giudiziaria ». Inoltre, diversamente dal caso *Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda*, nel quale le associazioni furono pregiudicate direttamente nella loro azione, nel caso di specie le associazioni ricorrenti non si trovavano nell'impossibilità di continuare ad operare nel perseguimento dei loro obiettivi. In modo analogo a quanto concluso in merito alle persone fisiche ricorrenti, pertanto, ad avviso della Corte anche le associazioni ricorrenti « non possono essere considerate vittime di una violazione dei diritti tutelati dalla Convenzione e « le doglianze sono incompatibili ratione personae con le disposizioni della Convenzione » e in quanto tali « devono essere rigettate ai sensi dell'art. 35 §§ 3 e 4 della Convenzione » (§ C.2).

In relazione infine alla presunta assenza di equità nel procedimento giudiziario nazionale, secondo la Corte la doglianza per la quale la Corte d'Appello di Milano non avrebbe proceduto a una nuova indagine sull'attualità e irreversibilità dello stato vegetati-

vo della donna, è « manifestamente infondata » (§ C.2). Ad avviso dei giudici, infatti, i ricorrenti non possono invocare le garanzie previste dall'art. 6, § 1 della Convenzione, in quanto si è in presenza di « un procedimento riguardante terzi rispetto al quale essi non sono parti » (§ C.2).

La Corte ha pertanto riconosciuto il difetto di legittimità ad agire dei ricorrenti e ha dichiarato i ricorsi riuniti irricevibili.

#### 58. Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 giugno 2009 nel caso *Herri Batasuna e Batasuna c. Spagna*.

Il 27 giugno 2002 il Parlamento spagnolo ha adottato la legge n. 6/2002 sui partiti politici. Le principali novità sono previste nel capitolo II, relativo all'organizzazione, al funzionamento e alle attività dei partiti politici, e nel capitolo III relativo al loro scioglimento o sospensione di attività. In particolare, la legge prevede che i partiti politici siano organizzati e funzionino nel rispetto dei principi democratici e della Costituzione. Per quanto riguarda la dissoluzione, è prevista l'istituzione di una Camera speciale, nell'ambito del Tribunale supremo, competente appunto a decidere sullo scioglimento di un partito politico. A seguito dell'entrata in vigore della legge, il 2 settembre 2002 l'Avvocatura dello Stato, a nome del governo spagnolo, aveva adito il Tribunale supremo per chiedere lo scioglimento dei partiti politici Herri Batasuna e Batasuna, rispettivamente creati nel 1986 e nel 1991, in quanto le loro azioni erano ritenute chiaramente contrarie alla democrazia e ai valori costituzionali, in violazione della legge n. 6/2002. Con sentenza emessa il 27 marzo 2003, il Tribunale supremo spagnolo aveva ordinato lo scioglimento dei due partiti politici per gli evidenti legami tra questi e l'organizzazione terroristica dell'ETA e in particolare per il fatto che essi risultavano interamente controllati dall'ETA. I due partiti avevano presentato un ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale costituzionale lamentando, fra l'altro, la violazione della loro libertà di espressione, di pensiero e di associazione, ma il ricorso era stato respinto con sentenza emessa il 16 gennaio 2004. I due partiti politici avevano adito quindi la Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione nei loro confronti della libertà di associazione sancita dall'art. 11 della Convenzione europea nonché della violazione della libertà di espressione ai sensi dell'art. 10<sup>13</sup>.

Nella sentenza, emessa il 30 giugno 2009, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha concluso che non vi fosse stata violazione da parte della Spagna dell'art. 11 della Convenzione nei confronti dei ricorrenti e che non fosse necessario pronunciarsi sulla presunta violazione dell'art. 10.

La Corte ha anzitutto premesso che « le parti riconoscono che lo scioglimento dei partiti politici ricorrenti comporta una ingerenza nell'esercizio del loro diritto alla libertà di associazione » e che « questo è ugualmente il parere della Corte » (§ 52). Si trattava pertanto di stabilire se, ai sensi del par. 2 dell'art. 11, tale ingerenza fosse prevista dalla legge, perseguisse uno scopo legittimo e fosse necessaria in una società democratica.

Relativamente alla possibilità di considerare la dissoluzione dei partiti politici come misura prevista dalla legge, i ricorrenti sostenevano che la legge spagnola n. 6/2002 non

<sup>10</sup> In <<http://emiskp.echr.coe.int/kp/197/search.asp>> (ric. 12083/86).

<sup>11</sup> In <<http://emiskp.echr.coe.int/kp/197/search.asp>> (ric. 14234/88, 14235/88).

<sup>12</sup> In <<http://emiskp.echr.coe.int/kp/197/search.asp>> (ric. 62543/2000).

<sup>13</sup> In <<http://emiskp.echr.coe.int/kp/197/search.asp>> (ric. 25803/04 e 25817/04).